



Al Ministro della Salute  
Prof. Girolamo Sirchia

e p.c.

Al Direttore del Dipartimento  
della Programmazione

loro indirizzi

Milano, 25 febbraio 2002  
PROT. 76/02/RA/RCR

Caro Ministro,

ho letto con stupore la circolare emanata dal Tuo Ufficio in data 13 dicembre 2001 “Indicazioni per l'applicazione dei regolamenti relativi all'esenzione per malattie croniche e rare” pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 21 febbraio 2002. Tale scritto rende conto di un accordo stipulato con FIMMG e FIMP relativo al comportamento che i Medici di Medicina Generale (MMG) e i Pediatri di Libera Scelta (PLS) dovrebbero attuare in merito al regime delle esenzioni sancito dal Decreto Ministero Sanità 28 maggio 1999, N. 329 “al fine di evitare disagi ai cittadini e inutili ripetizioni di accertamenti”.

Le mie perplessità sono numerose:

- ✦ perché si è stipulato un accordo trascurando di coinvolgere lo S.N.A.M.I., sindacato firmatario di A.C.N., secondo per importanza in Italia, e addirittura maggioritario in alcune regioni?
- ✦ perché alcuni dei compiti elencati come nuovi, fanno già parte dell'attività quotidiana dei MMG e dei PLS (si pensi al “supportare gli assistiti nella valutazione della documentazione clinica in loro possesso utile ai fini del riconoscimento della condizione che dà diritto all'esenzione”)? Forse che chi ha stipulato l'accordo non sa, o non sa più, come si svolge la professione attiva di un MMG o di un PLS?
- ✦ se si voleva mettere mano al problema di evitare “inutili ripetizioni di accertamenti” perché non si è ritenuto opportuno coinvolgere maggiormente i MMG e i PLS nell'attestazione delle esenzioni, modificando direttamente i dispositivi di Legge ed il citato Decreto Ministeriale n° 329 che, all'art.4 comma 1 sancisce: “L'azienda unità sanitaria locale” ... “riconosce il diritto all'esenzione” ... “sulla base della certificazione attestante la specifica condizione o malattia” ... “La certificazione deve essere rilasciata dai presidi delle aziende unità sanitarie locali, dalle aziende ospedaliere o dagli istituti ed enti di cui all'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modifiche ed integrazioni, o da istituzioni sanitarie pubbliche di Paesi appartenenti all'Unione europea”?



Lo S.N.A.M.I., nel sottolineare che un accordo che escluda una forza sindacale firmataria di A.C.N., inevitabilmente, non potrà essere recepito nella sua interezza dai Colleghi nostri associati o simpatizzanti, Ti conferma la più ampia disponibilità a collaborare su questo e su altri argomenti inerenti la salute dei cittadini.

L'occasione mi è gradita per porgerTi cordiali saluti.

*Il Presidente Nazionale*  
Dott. Roberto Anzalone